

Codice A1820C

D.D. 29 ottobre 2020, n. 2856

**Demanio Idrico Fluviale - Pratica BIOC56 - Lanificio Cerruti - Concessione demaniale per l'occupazione in proiezione del demanio idrico del Torrente Cervo con le opere di risanamento acustico e la costruzione di un locale compressori sito nello stabilimento di Via Cernaia in Comune di Biella.**



**ATTO DD 2856/A1820C/2020**

**DEL 29/10/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli**

**OGGETTO:** Demanio Idrico Fluviale – Pratica BIOC56 – Lanificio Cerruti – Concessione demaniale per l’occupazione in proiezione del demanio idrico del Torrente Cervo con le opere di risanamento acustico e la costruzione di un locale compressori sito nello stabilimento di Via Cernaia in Comune di Biella.

Vista l’istanza presentata in data 19 marzo 2020, registrata al protocollo con n. 14229/A1820B, dal Sig. *omissis* in qualità di Legale Rappresentante della ditta Lanificio F.lli Cerruti S.p.A. con sede in Via Cernaia 40, 13900 Biella, Partita IVA 04846230151;

Vista la nota registrata al protocollo con n. 31520/A1820B con la quale alla citata ditta è stato inviato avviso di diniego ai sensi art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i. con richiesta di individuazione di soluzione progettuale alternativa

Vista la nota del 20.07.2020, acquisita al protocollo con n. 36333/A1820C, con la quale il *omissis* in qualità di Legale Rappresentante della Società Lanificio F.lli Cerruti S.p.A, ha trasmesso documentazione finalizzata ad ottenere autorizzazione idraulica e concessione demaniale per lavori di risanamento acustico dei locali compressori siti nello stabilimento di Via Cernaia n. 40 in Comune di Biella.

Vista l’autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 n. 967, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 2259 del 28/08/2020 dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, allegata al presente atto per farne parte integrante;

preso atto che la pubblicazione della presentazione dell’istanza avvenuta in data 02 aprile 2020 sul n° 14 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte non ha dato adito ad alcuna osservazione o domanda concorrente;

preso atto che la pubblicazione della notizia dell'istanza all'albo pretorio del Comune di Biella (BI) effettuata per 15 giorni a partire dal 26/03/2020 fino al giorno 09/04/2020, con numero di pubblicazione 1560, non ha dato adito ad alcuna osservazione o domanda concorrente;

Visto il disciplinare, allegato alla presente, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 26 ottobre 2020;

preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 376,00 a titolo di deposito cauzionale e di € 188,00 a titolo di canone 2020 relativo alla concessione di cui all'oggetto;

visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall'articolo 2 del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011;

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- l'art. 59 della L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- la L.R. 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"
- il regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011: "Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni"
- la L.R. 23/08: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"

### **DETERMINA**

1. di concedere alla società Lanificio F.lli Cerruti S.p.A. con sede in via Cernaia n. 40, 13900 Biella - Partita IVA 04846230151 - l'occupazione delle aree demaniali come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e meglio descritti nel disciplinare citato in premessa;
2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 31/12/2028, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
3. di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 188,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
5. di dare atto che l'importo di Euro 376,00 a titolo di deposito cauzionale infruttifero sarà introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2020 e che l'importo di Euro 188,00 per canone demaniale 2020 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

**II FUNZIONARIO ESTENSORE**  
(dott. Alberto Mugni)

**LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)**  
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo

Allegato

ATTO DD 2259/A1820C/2020

DEL 28/08/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli**

**OGGETTO:** R.D. 523/1904 – Pratica N961 - Lanificio F.lli Cerruti Richiesta di Nulla Osta Idraulico – per lavori di “risanamento acustico locali compressori in Biella via Cernaia n. 40 in corrispondenza Torrente Cervo – Cila 556/2019” in Comune di Biella. Istanza di autorizzazione idraulica e concessione demaniale.

In data 19/03/2020 è pervenuta al prot. al n. 14229/A1820B l’istanza del Lanificio F.lli Cerruti via Cernaia n. 40 Biella CF/P.IVA 04846230151, per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per lavori di “risanamento acustico locali compressori in Biella via Cernaia n. 40 in corrispondenza del Torrente Cervo”.

Che il D.L. 18/2020 convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020, e l’art. 37 del D.L. 23/2020 statuiscono: “ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o di ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio.

Copia dell’istanza è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 14 del 2 aprile 2020 e sull’Albo Pretorio del Comune di Biella senza dare luogo ad osservazioni o opposizioni di sorta come certificato dalla nota del Comune di Biella prot. n. 18686 del 27/04/2020, prot. di ricevimento n. 20595/A1820C del 27/04/2020.

Che in data 23/06/2020 prot. 31520 è stato inviato all’istante il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i., con richiesta di individuazione di una soluzione progettuale alternativa.

Che in data 23/07/2020 prot. n. 36333/A1820C presso questo Settore Tecnico Regionale è pervenuta dall’istante richiesta di concessione demaniale con allegati nuovi elaborati progettuali che prevedono una soluzione tecnica differenziata.

I manufatti di cui si richiede l’autorizzazione idraulica e demaniale sono necessari ai fini della riduzione del livello di emissioni acustiche prodotte dai compressori dello stabilimento industriale in base a prescrizioni richieste dalla Provincia di Biella.

L’intervento riguarda il fonoassorbimento interno della sala compressori, con rivestimento del soffitto e pareti interne con pannelli di materiale fonoassorbente fibroso. Un trattamento esterno mediante schermatura delle aperture di aereazione di facciata, mediante un silenziatore esterno realizzato con pannelli di metallo e lana di roccia di tipo Isolpack fiberstar, dello spessore di cm 10, forati dal lato della sorgente acustica e aggettanti in proiezione sul corso d’acqua rispetto al filo esterno del fabbricato, ed il cui volume e dimensioni sono ben evidenziati nelle tavole di progetto.

Poiché i lavori interferiscono con il corso d’acqua demaniale Torrente Cervo è necessario preventivamente



n.737/SA0001 del 03/08/2016;

- - vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

## **DETERMINA**

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione dei lavori di "risanamento acustico locali compressori in Biella via Cernaia n. 40 in corrispondenza del Torrente Cervo". L'intervento riguarda il fonoassorbimento interno della sala compressori, con rivestimento del soffitto e pareti interne con pannelli di materiale fonoassorbente fibroso. Un trattamento esterno mediante schermatura delle aperture di aereazione di facciata, mediante un silenziatore esterno realizzato con pannelli di metallo e lana di roccia di tipo Isolpack fiberstar, dello spessore di cm 10, forati dal lato della sorgente acustica e aggettanti in proiezione sul corso d'acqua rispetto al filo esterno del fabbricato, ed il cui volume e dimensioni sono ben evidenziati nelle tavole di progetto; il tutto ai sensi e per effetti dell'art. 97 del R.D. 25/7/1904 n. 523 nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

1. l'opera deve essere realizzata nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e, nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'ufficiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
3. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
4. È fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di stradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
5. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 30/09/2021, con la condizione che, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. Durante tutto il periodo realizzativo dell'opera, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
7. Premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
8. il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
9. ad avvenuta ultimazione, il soggetto autorizzato dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determina;
10. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso

d'acqua e dovrà essere garantita l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato;

11. L'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/09/2011 n. 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n.8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n.4)"; il materiale proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;

12. L'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

13. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di efficienza delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

14. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;

15. L'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

16. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. N. 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n.45/1989 vincolo idrogeologico, Legge 431/1985 sulla Tutela ambientale, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica;

La presente Determinazione viene rilasciata in fase endoprocedimentale, prodromica al provvedimento di concessione demaniale da rilasciare ai sensi del Regolamento regionale n. 14/R del 06 Dicembre 2004 e s.m.i.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario estensore:  
Arch. Stefano LOTTINI

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)

Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo